



MUNICIPALITÀ 7 Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno
Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE N.25 DEL 20 luglio 2018

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivi di traffico temporaneo in via Selva Cafaro altezza civico 92 per il 26 luglio 2018 dalle ore 09,00 alle ore 16,00, per consentire l'esecuzione dei lavori di sostituzione di un pezzo meccanico all'interno della cabina elettrica di proprietà della Soc. E-Distribuzione.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la Soc. E-Distribuzione con nota pec del 06/07/2018, ha richiesto la chiusura del tratto stradale di via Selva Cafaro altezza civico 92 al fine di realizzare i lavori di sostituzione di un pezzo meccanico all'interno della cabina elettrica di sua proprietà;
- per garantire in sicurezza l'esecuzione dei lavori di cui sopra, occorre istituire divieto di transito temporaneo in via Selva Cafaro, tratto antistante il civ. 92;
- il dispositivo di divieto di transito temporaneo, da attuarsi durante l'esecuzione dei lavori è stato trasmesso, dal S.A.T. Municipalità 7 alla Sicurezza e Mobilità Urbana-Conferenza Permanente dei Servizi con nota PG/2018/646910 del 12/07/2018 per acquisire il parere di competenza.

Visti

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, *Nuovo Codice della Strada* e in particolare l'articolo 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 smi, *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;
- la Delibera di Giunta Comunale n.1205 del 15 dicembre 2011 con cui è stato approvato il *Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali*.

Preso atto che

- con Verbale del 12 luglio 2018, a seguito di sopralluogo, il Servizio autonomo polizia locale- U.O. Secondigliano ha espresso parere favorevole all'istituzione del divieto di transito temporaneo in via Selva Cafaro, tratto antistante il civico 92, a condizione che siano rispettate le normative vigenti in materia di traffico veicolare;
- con Verbale n.26 del 17 luglio 2018, la *Conferenza permanente dei servizi per l'organizzazione dei piani di traffico* ha discusso il dispositivo di traffico proposto esprimendo esito positivo per l'interdizione temporanea alla circolazione.

Visto l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*.

Ritenuto per le motivazioni esposte, di dover attuare i provvedimenti in appresso indicati

ORDINA

- 1. di istituire** il divieto di transito temporaneo in via Selva Cafaro, tratto lungo circa 4,0m

antistante il civico 92, per il giorno 26 luglio 2018 dalle ore 09,00 alle ore 16,00;

- 2. di disporre** che tale interdizione temporanea al traffico comporterà la deviazione degli autoveicoli durante le ore interessate dalle lavorazioni su via Charles Lindbergh, via Fratelli Wright, via Cupa Arcamone, via Nuova detta Casoria, via Rosa dei Venti e via Selva Cafaro. Altri percorsi alternativi saranno indicati in loco dalla Polizia Locale-U.O. Secondigliano e dagli Ausiliari del Traffico.

Sono esclusi dal dispositivo del divieto di transito temporaneo gli autoveicoli delle forze dell'ordine, di emergenza e di soccorso nell'espletamento delle attività di loro competenza e i veicoli muniti di contrassegno H.

La Ditta esecutrice dei lavori nel tratto di strada indicato nel presente dispositivo dovrà provvedere all'installazione della relativa segnaletica e dei transennamenti/dissuasori necessari all'attuazione del dispositivo di traffico. Sarà cura della medesima informare la cittadinanza, mediante apposizione di cartellonistica, dell'attuazione del provvedimento viabilistico, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio dei lavori.

La presente ordinanza entra in vigore nel giorno stabilito a seguito dell'apposizione della relativa segnaletica e dei transennamenti/dissuasori necessari all'attuazione del dispositivo di traffico.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa o revocata.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs n.285/92 smi, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del DPR n.495/92 smi.

Il presente provvedimento è emanato ai soli fini viabilistici e non costituisce titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica, previsti dall'articolo 12 del Dlgs n.285/92 smi, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è sottoscritta digitalmente dal dirigente ad interim
arch. Fabio Vittoria

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.